

STATUTO

"MOVIMENTO CONSUMATORI, SEZIONE VERSILIA - APS"

PREMESSA

Il Movimento Consumatori si ispira ai valori ideali di solidarietà, libertà, pace, tolleranza, meritocrazia, democrazia sociale ed economica.

Il Movimento Consumatori riconosce e fa propri i principi fondamentali della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite ed è costituito ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche

Il Movimento Consumatori Versilia rappresenta sul territorio dei Comuni di Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Stazzema, Seravezza, il livello locale dell'associazione Movimento Consumatori Nazionale con sede in Roma.

ART. 1: - Denominazione, natura, sede e durata

L'associazione avente la seguente denominazione: "MOVIMENTO CONSUMATORI, SEZIONE DELLA VERSILIA - APS" (Associazione di promozione sociale), in sigla "MC sez. della Versilia APS",

Duell

Blondi

da ora in avanti denominata "associazione", articolazione territoriale del Movimento Consumatori nazionale, con sede legale a Viareggio, è un'associazione di diritto civile, che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici. L'associazione ha sede legale in Viareggio (LU), all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti.

Successivi trasferimenti di sede nello stesso Comune potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea e dovuta comunicazione alla sede nazionale e all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di modifica del presente Statuto.

L'associazione, nel rispetto del proprio ambito territoriale di competenza, ha facoltà di aprire o sopprimere sportelli di consulenza e/o di servizi rivolti ai cittadini, osservatori, uffici periferici, e di svolgere ogni altra attività consentita per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 2:- Obiettivi, finalità e Attività Istituzionale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, primo comma, lett. w) del Codice del terzo settore in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nel perseguimento delle proprie finalità si ispira ai principi di democraticità interna della struttura, di correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.

L'associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

1. L'associazione si prefigge le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi

Cheloni. Delle

degli investitori, dei piccoli azionisti e risparmiatori, dei contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi, (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206);

b) migliorare la qualità della vita degli stessi e delle persone in generale,

c) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile;

d) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale o di evidente asimmetria informativa.

e) Promuovere i diritti e i valori di cui al D.L. 6.9.2005, n. 206 e alla legge regionale Toscana n. 9/2008.

f) Promuovere un'etica e una consapevolezza ambientalistica, promuovendo buone pratiche ambientali.

In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute e per la sicurezza e la qualità dei prodotti e

dei servizi pubblici e privati, per il diritto al rispetto della privacy, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, anche con apposite attività di consulenza ai soci, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali.

2.1 Per conseguire le predette finalità solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione potrà, nel proprio ambito territoriale di competenza, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività nei limiti della attività di interesse generale indicata nel presente articolo:

- a) Promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
- b) organizzare incontri e seminari, summit, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati alle tematiche consumeriste (enti, associazioni, gruppi di cittadini),
- c) Realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
- d) Promuovere ed organizzare eventi a favore dell'ambiente quali seminari di educazione al consumo consapevole, progetti di autocostruzione di sistemi energetici auto-

nomi a basso impatto ambientale, distribuzione di materiale informativo

e) Promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;

f) Diffondere l'educazione al consumo tra le giovani generazioni attraverso iniziative specifiche rivolte al mondo della scuola.

g) Promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni pubbliche o private, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni servizio, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni.

h) Assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti;

i) Agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività secondarie e strumentali, se-

condo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 individuate successivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze e intrattenere rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

Art 3 - Regolamenti e Codice Etico

Il presente Statuto è integrato dai regolamenti e dal Codice Etico deliberati dal Consiglio Direttivo. Fino all'approvazione del Codice Etico dell'associazione troverà applicazione il Codice Etico del Movimento Consumatori Nazionale purché compatibile con il codice del terzo settore.

Art 4: Rapporto associativo

Blonde Dwell

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione, ed in particolare politica, religiosa, etnica e di genere.

1. Sono soci dell'associazione tutti coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione. La domanda deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

2. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di versamento della quota associativa e di rilascio della tessera associativa.

3. Il rilascio della tessera comporta l'assunzione immediata della qualità di associato e consente all'associato l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'associazione.

4. Ammissione e numero degli associati:

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Tutti i soci hanno inoltre diritto a partecipare alle assemblee e prendere parte alle decisioni delle stesse, ad eleggere ed essere eletti nonché il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, nonché il diritto di recesso anche senza preavviso e anche senza giusta causa.

Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organismi dirigenti;
- b) versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dagli organismi dirigenti, in particolare versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea ogni due anni.
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Claudio Duelli

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci che una volta accolta deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima assemblea utile. Lo status di associato ha carattere permanente secondo le regole del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5: - Durata e perdita della qualità di socio

La qualifica di associato viene meno per decesso, recesso, morosità od esclusione in seguito a provvedimenti disciplinari.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Dalla qualifica di socio si decade automaticamente per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo

L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza preavviso e senza giusta causa. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono godere dei diritti di cui sopra. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimbor-

Giulio Duelli

sabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6: - Libri sociali

Presso la sede dell'associazione sono conservati in formato cartaceo o digitale:

- a) Il libro dei soci con l'indicazione delle quote versate;
- b) Il libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- d) il registro dei volontari
- e) il libro dei verbali del Collegio dei Proviviri;
- f) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio stesso.

Art. 7: - Organi e cariche dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; Il consiglio direttivo; il Collegio dei Proviviri; l'Organo di

controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.

Sono Cariche Associative elette dagli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto:

a) il Presidente

b) il vice-presidente

b) il Tesoriere.

Art. 8: - Assemblea

1 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione:

essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa. I minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di assenza o di sua impossibilità, dal Vicepresidente o dal soggetto nominato dagli intervenuti.

Claudio Duelli

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, e mediante affissione visibile nella sede sociale, inviato a ciascun socio e affisso o pubblicato sul sito internet o pagina facebook dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno il luogo, la data e l'ora di prima convocazione. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno od un orario alternativo per la seconda convocazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

È consentito, se disciplinato con apposito regolamento assembleare, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

1.1 L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, in particolare nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, l'organo di controllo e il revisore dei conti se nominati
- b) approva il bilancio e il bilancio sociale;
- c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Blocco Dine

e) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio.

f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;

g) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

1.2 L'assemblea straordinaria :

a) delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega aventi diritto di voto.

2. Assemblea Territoriale Congressuale

In ottemperanza dello Statuto Nazionale, a seguito della comunicazione ricevuta dal Segretario Generale Nazionale, il Presidente incaricato convoca l'Assemblea Territoriale Congressuale per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale nei termini e secondo le modalità stabilite dal medesimo statuto e dall'apposito regolamento congressuale.

Art. 9: - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, re-

Clonolo Drell

vocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei soci. E' composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nel numero che l'Assemblea stessa deciderà di determinare.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Tesoriere, nonché, eventualmente, un Vicepresidente e i responsabili di settore.

3. Tutti i soci maggiorenni possono candidarsi per l'elezione al Consiglio Direttivo, facendo pervenire la loro candidatura al Consiglio Direttivo in carica almeno 7 giorni prima della data delle elezioni.

*Elenco
Drell*

Art. 10: - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto degli scopi dell'associazione e delle norme statutarie.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

a) convocare l'Assemblea dei soci;

b) esaminare preliminarmente il bilancio, predisporre gli elementi utili all'Assemblea relativi ad esso e proporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale / bilancio di esercizio redatti dal Tesoriere e l'eventuale Bilancio sociale;

c) approvare il Codice Etico e ogni altro regolamento necessario ad assicurare l'efficiente, ordinato e continuo funzionamento dell'Associazione;

d) compiere ogni atto di amministrazione non espressamente riservato all'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

f) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

g) delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti per l'espletamento di specifici atti di amministrazione.

h) decidere sulle domande di ammissione dei Soci;

i) deliberare le azioni disciplinari salvo l'esclusione nei confronti degli associati;

j) determinare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;

Clondeg Dwell

k) determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determinare eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;

l) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

m) formulare e redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

n) gestire i libri sociali che potranno essere esaminati da soci, associati e aderenti con semplice richiesta scritta al Presidente;

Il Consiglio Direttivo si svolge annualmente, di norma in occasione della preparazione e convocazione dell'Assemblea ordinaria e ogni volta che il Presidente o un membro del Consiglio ne ravvisi la necessità.

La convocazione è comunicata dal Presidente per iscritto, anche per via telematica con almeno tre giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identi-

tà e la legittimazione degli intervenuti. Le modalità sono disciplinate con apposito regolamento.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le sedute. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e in mancanza indicando elezioni suppletive.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

Clouli Dudi

generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11: - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina le attività e le iniziative della Sezione in conformità alle linee deliberate dal Consiglio

Direttivo. Cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni e ogni altra attività per il conseguimento degli scopi associativi.

È responsabile del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee e di quello dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza congiunta di entrambe le cariche il Presidente è sostituito nella sua funzione dal consigliere più anziano.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Articolo 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo della Sezione. Tiene le scritture contabili, provvede a predisporre le bozze il bilancio/ rendiconto annuale/ bilancio sociale, da sottoporre al consiglio direttivo e/o presentare in assemblea e tiene le scritture prescritte dall'art 13 del CTS.

Flavio Dondi

Art 13: - - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni all'associazione da parte degli organi dell'associazione e dei singoli associati e dirime eventuali controversie insorte all'interno dell'associazione tra soci o tra soci e organi dell'associazione o tra organi dell'associazione salvo le questioni attinenti alla ammissione e alla esclusione dei soci.

1. Il Collegio dei Probiviri, con decisione motivata, se non dispone il proscioglimento dagli addebiti, può irrogare le seguenti sanzioni in ragione della gravità e del tipo di inadempimento ascrivibile al soggetto responsabile:

- a) richiamo motivato;
- b) censura;
- c) sospensione temporanea fino a 4 mesi dalle cariche sociali.

2. I membri del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Art. 14: - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, la Assemblea provvederà alla nomina dell'organo di controllo e di revisione dei conti.

2. Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.

3. Spetta all'assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, sesto comma, CTS. La composizione, le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

Cloude D'Ordi

ART 15 - Incompatibilità

1. Quando un membro del Consiglio Direttivo riconosce l'esistenza di proprie incompatibilità riguardo a singole iniziative promosse dall'associazione anche secondo quanto previsto dal Codice Etico le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione.
2. Vi è incompatibilità qualora un consigliere abbia interesse nella materia discussa, in senso favorevole o contrario alle parti coinvolte, per ragioni di parentela, amicizia, controversie personali, rapporti professionali o di lavoro.
3. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione comporta l'immediata decadenza dalla carica e l'esclusione dalla qualità di associato. È ammesso il ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di decadenza e di esclusione.

*Glavolo
Buell*

Art. 16: - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque determinate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17: - Entrate e Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- a) quote associative;
- b) contributi dei soci;
- c) contributi di privati e imprese;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati anche con l'associazione Nazionale;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- h) risarcimenti dei danni derivanti dalla lesione degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
- i) donazioni e lasciti testamentari,
- j) rendite patrimoniali;
- k) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il carattere di

Stavoli Duelli

secondarietà e strumentalità delle medesime dovrà risultare dai documenti di bilancio.

l) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

m) ogni altra altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui D.Lgs 117/2017.

ART. 18 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno.

Ogni anno Consiglio Direttivo predispone e approva la bozza del bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o apposito rendiconto con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui

si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art 19: - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, fondatori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 20: - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Clavio Dine

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari possono essere anche non soci.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. L. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 21: - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e fatto comunque salvo quanto disposto per l'incompatibilità con la qualità di volontario. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22: - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

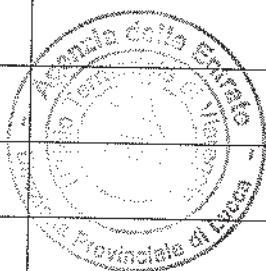
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione im-

posta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. L. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto applicabili e compatibili, dal Codice civile.



ASSEMBLEA DELL'ASSOCIATO
Provincia di Roma
08/03/2022
2208 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Del Medico Gianni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

Gianni Del Medico